

FERRARIS CARLO. Poichè la Commissione lo accetta, è inutile che io spieghi alla Camera il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora, poichè nessuno chiede di parlare, pongo a partito questo articolo 33 con l'aggiunta proposta dall'onorevole Ferraris Carlo ed accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 34.

I direttori dei musei archeologici e degli scavi, delle gallerie e dei musei medievali e moderni sono nominati per concorso tra gli altri direttori e gli ispettori che prestano servizio da due anni in tale qualità.

Titoli principali saranno l'opera già prestata in qualità di ispettore e gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica e simili.

La Commissione giudicatrice sarà composta di due soprintendenti su i musei e le gallerie e di tre consiglieri del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

La Commissione nominerà nel suo seno il presidente e il segretario.

All'ultimo capoverso di questo articolo gli onorevoli Cameroni, Greppi, Cornaggia e Romussi propongono di aggiungere:

« Gli ispettori di importanti musei archeologici autonomi e privi per particolari ragioni di propria direzione, potranno, riuscendo vincitori in un concorso di direttore, essere, su proposta della Direzione generale, mantenuti nella loro sede con una indennità che pareggi il loro stipendio a quello di direttori ».

L'onorevole Cameroni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CAMERONI. L'emendamento da me presentato in unione a parecchi colleghi, riflette alcuni istituti in realtà autonomi, musei archeologici e specialmente gabinetti e raccolte numismatiche, tra le quali accenno, oltre quella di Milano specialmente importante, quelle di Este, Modena e Ravenna; istituti che sono retti effettivamente da un ispettore, il quale, a sensi anche del testè votato articolo 14 secondo capoverso, come ha in pratica oggi, avrà in avvenire per sanzione precisa di legge, tutte le responsabilità e tutti gli obblighi di un direttore.

Ora l'emendamento nostro converge egualmente all'interesse della cultura artistica e a quello del personale degli ispet-

tori; in quanto che è noto, e non mi pare discutibile, che questo genere di istituti richiede studi e lavori particolarmente lunghi e pazienti di ordinamento, di catalogazione e simili: lavori che vanno compiuti con continuità di metodo e criterio logico e quindi, nei limiti del possibile, devono essere condotti e perfezionati dalla stessa persona che li ha cominciati. D'altra parte è anche ovvio che gli ispettori che si trovano a dirigere questi istituti speciali possano percorrere la loro carriera come tutti gli altri funzionari e quindi passare mediante concorso a direttori.

Ora accadrà che, dovendo questi impiegati, per soddisfare le loro legittime aspirazioni di carriera, distaccarsi dalla loro sede (perchè questa sede non è, e probabilmente non sarà nemmeno, per effetto di questa legge, eretta a direzione) in questi istituti passeranno come in un caleidoscopio, ispettori volanti, i quali si interesseranno (è umano ed è spiegabile) molto mediocrementemente di questi lavori continuativi, che dovrebbero essere fatti con unità di metodo e criterio logico; ciò che sarà danno non piccolo della stessa cultura artistica.

Con il nostro emendamento i colleghi ed io ci siamo anche preoccupati di non disturbare l'economia generale della legge, e non abbiamo preteso che ministro e Commissione si impegnassero assolutamente a mantenere in un dato luogo questi ispettori che abbiano vinto un concorso per direttore; abbiamo invece voluto lasciare aperto uno spiraglio, concedere una facoltà al ministro perchè in dati casi e circostanze possa valersene, quando egli lo creda opportuno per la utilità dell'istituto e degli studi artistici; la facoltà, cioè, per la quale egli possa, quando lo creda, mantenere in un dato luogo l'ispettore passato direttore, compensando, s'intende, la differenza dello stipendio che l'ispettore percepirebbe passando nella categoria dei direttori. Nè credo si potrebbe obiettare, neppure da qualche maligno, che le facoltà concesse al Ministero della pubblica istruzione abbiano sempre fatta in passato mala prova.

Se anche ciò fosse avvenuto più volte, non sarebbe questa una buona ragione perchè al ministro si negasse *a priori* la facoltà di provvedere, quando le circostanze lo imponessero, nel modo suggerito dai proponenti l'emendamento. Confido che presentato così modestamente il nostro emendamento, come una facoltà che si concede al ministro ai fini di una più perfetta am-